



TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE FALLIMENTI

Via Borfuro n.11/a

TEL. 035/4120781- 784 -- FAX 035/ 240498

FAX

DA: Cancelleria Fallimentare

A: A [redacted] P [redacted] - C/O AVVOCATO B [redacted] D [redacted]

FAX [redacted]

NOTE: 29/2009 RR
CASO.it
SI VEDA IL PROVVEDIMENTO ALLEGATO

Fax costituito da n. 5 pagine compresa la presente.



IL CANCELLIERE
DOTT.SSA MARIA PETRELLA

OPERATORE TELEFONICO - Bz
(Silvia) Azzola

000270430
2P
2P
RR

Proc. 1754



**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
- SEZIONE II CIVILE - FALL.**

g

~~Divisione in famiglia o consiglio nelle persone dei signori~~

E

La ~~RI~~ di ~~C~~ **Milano & C.**, s.n.c., in persona del legale rappresentante, con il proc. dom. avv. ~~Luca~~ **V**, delga in atti;

CONVENUTA

sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 23.9.2010, ha pronunciato il seguente

rilevato che

DECRETO
M/07
CASO.it

- la procedura fallimentare a carico della E~~SP~~ ~~Palligini~~ di Palligini A. & C., s.a.s, e di Palligini Angelo, quale socio illimitatamente responsabile, pendente alla data di entrata in vigore del D. Lgs n° 5 del 2006, è stata dichiarata chiusa con decreto del 19.11.2009 e che sussistono le condizioni temporali di ammissibilità della domanda in regime transitorio stabilite dall'art. 19 D. Lgs 14/9/2007;

- il ricorso del fallito è stato ritualmente notificato ai creditori rimasti "incapienti" di cui all'elenco fornito dal curatore, e ciò in osservanza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 181 del 30/5/2008;

- come si evince dal parere favorevole espresso dal curatore e dal comitato dei creditori, il ricorrente ha tenuto un comportamento collaborativo con gli organi della procedura, né ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 142, comma 1

nr. 1, 3, 4, 5, e 6, L.F.;

- in sede di riparto finale sono stati soddisfatti parzialmente solo i creditori privilegiati;

- i creditori "~~F.lli~~ ~~Legato~~ dei F.lli ~~F.lli~~ s.n.c.," e "~~Legato~~ ~~R.lli~~ di ~~C.lli~~ ~~M.lli~~ & C., s.n.c.," sul presupposto che non erano stati soddisfatti, neanche in


minima parte, i creditori chirografari, si sono opposti all'accoglimento dell'istanza presentata dal fallito;

osservato che

- l'articolo 142 L.F. stabilisce che il fallito persona fisica sia ammesso, alle condizioni nello stesso articolo indicate, al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti;

- il 2° comma del suddetto articolo prevede che "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali";

- detta locuzione, piuttosto ambigua, potrebbe giustificare l'interpretazione della



norma sia nel senso che l'esdebitazione possa operare solo in presenza di un pagamento, in percentuale anche minima, a favore di tutti i creditori insinuati, sia nel senso, sostenuto dal ricorrente, che si possa procedere all'esdebitazione anche in presenza di creditori completamente insoddisfatti dal riparto dell'attivo;

ritenuto che se è vero che l'esdebitazione è dettata dall'esigenza di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli una nuova attività nell'ottica del risanamento e del superamento della crisi aziendale e che in tale ottica l'istituto acquista anche una funzione premiale nei confronti dello imprenditore che incolpevolmente si sia venuto a trovare nella condizione di dissesto, incentivando così condotte esenti da rilievi sia prima che nel corso della procedura, è altrettanto vero che l'esdebitazione dà luogo all'estinzione delle obbligazioni rimaste

inadempite alla chiusura del fallimento senza il consenso dei creditori e rappresenta una deroga al principio generale per il quale l'inadempimento del debitore non estingue l'obbligazione, che non può mai venir meno a causa dell'impotenza finanziaria del debitore;

considerato che il bilanciamento tra suddetti contrapposti principi risulta realizzato proprio mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, attenta e non estensiva dell'art. 142 L.F., ovvero sia nel senso di ritenere ammissibile l'esdebitazione solo nel caso in cui tutti i crediti siano stati soddisfatti quanto meno in parte: se, infatti si interpretasse la norma nel senso che condizione per l'esdebitazione è la soddisfazione di alcuni creditori, lasciando del tutto insoddisfatti gli altri, sarebbe irragionevolmente sacrificato il principio che l'inadempimento del debitore non estingue l'obbligazione, con un inammissibile sbilanciamento a favore del debitore in danno dei creditori, i quali verrebbero a subire, per effetto della esdebitazione, una vera e propria espropriazione del proprio diritto di credito;

considerato che, allo scopo di realizzare il suddetto bilanciamento, la nozione di

 3

it

soddisfazione parziale del credito è da identificare in un pagamento che sia riconoscibile come tale, e dunque è necessario che la procedura fallimentare sia stata di una certa utilità per tutti i creditori che vi abbiano partecipato;

ritenuto che l'interpretazione adottata dal Collegio, secondo cui l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in minima parte, tutti i creditori concorsuali, trova conferma indiretta nella sentenza n. 181 del 2008 della Corte Costituzionale, secondo cui il legislatore con l'istituto dell'esdebitazione ha inteso dettare una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali "parti di debito" ancora esistenti e non agli eventuali debiti ancora gravanti sul debitore;

ritenuto che la novità della questione trattata ed il contrasto giurisprudenziale esistente sull'interpretazione dell'art. 142, comma 2° L.F., integrano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite;

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso per esdebitazione proposto da ~~F.lli F...~~;
- 2) dichiara interamente compensate tra il ricorrente ~~F.lli F...~~ e le convenute "F...

~~Legno~~ dei F.lli ~~F...~~ s.n.c.," e "~~Luigi~~ ~~R...~~ di ~~Carlo~~ ~~M...~~ & C., s.n.c.", le spese del presente procedimento camerale.

Così deciso in Bergamo nella camera di Consiglio del 23.9.2010.

Il Presidente
(dott. Luciano Affari)


Il Cancelliere
dr.ssa Maria Petrella


Depositato in Cancelleria il **23.09.2010**

Il Cancelliere
dr.ssa Maria Petrella